



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.

Il Giudice dr.ssa Federica Ferreri;

rilevato che l'udienza del 21/07/2026, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-*sexies* c.p.c., era stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c.;

lette le note scritte depositate dalle parti, che hanno precisato le rispettive conclusioni;
ritenuto che la causa può essere decisa;

P.Q.M.

decide come da sentenza in calce, da considerarsi letta in udienza ai sensi degli artt. 281-*sexies* e 127-*ter*, ultimo comma, c.p.c.

Il Giudice

dott.ssa Federica Ferreri



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato ex art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **4696** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2025**, vertente

tra

Parte_1 **P.IVA** *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Colleferro, Corso Garibaldi n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesca Torti (pec: *Email_1*), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

e

CP_1 (**C.F.** *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Pomezia, via Metastasio n. 2, presso lo studio dell'avv. Veronica Fiscarelli (pec: *Email_2*), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c. depositate dalle parti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 21/05/2025, la *CP_1* ha chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere alla *Parte_1* il pagamento della somma di € 17.140,18, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale compenso dovuto in virtù di

un contratto avente ad oggetto la fornitura, l'assistenza e la consulenza in materia di servizi software in modalità *SaaS (Software as a Service)*.

In data 4/09/2025 il Tribunale di Velletri ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1460, non provvisoriamente esecutivo, notificato all'ingiunta il 5/09/2025.

Con atto di citazione notificato il 14/10/2025, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Roma quale foro convenzionale esclusivo previsto all'art. 12 del contratto; 2) di aver legittimamente esercitato, con pec del 4/03/2024, il recesso anticipato dal contratto stipulato con la CP_1 pertanto, il contratto, qualificabile come contratto d'opera, non si era tacitamente rinnovato, con conseguente illegittimità, ai sensi dell'art. 2227 c.c., della richiesta di pagamento dei canoni previsti fino alla naturale scadenza del contratto; 3) l'insussistenza di un riconoscimento dell'altrui credito; 4) in via subordinata, l'errata quantificazione dell'importo ingiunto, essendo intervenuto un accordo modificativo delle condizioni economiche originarie, che prevedeva una riduzione del canone fisso di "EnergyCRM" a 800,00 €/mese e l'azzeramento dei costi per "EnergyGasSimulator" ed "EnergyPowerSimulator".

Su tale scorta, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni (come da ultimo modificate): *"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e produzione documentale, IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 12 del Contratto Quadro n. N2023041902 del 19/04/2023 (foro esclusivo convenzionale) ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. (luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria), e per l'effetto, dichiarare la nullità/invalidità e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1460/2025 (Nrg. 2600/2025) per tutte le ragioni in fatto e di diritto esposte; NEL MERITO, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata da CP_1 nei confronti della Parte_1 e per l'effetto, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1460/2025 emesso dal Tribunale Civile di Velletri (Nrg. 2600/2025), e comunque, accertare e dichiarare come non dovuta la pretesa creditoria di CP_1 in relazione al contratto concluso inter partes in data 19.04.2023 per intervenuto recesso legittimo dal contratto della [...] Parte_1 e per il grave inadempimento dell'opposta, rigettando tutte le domande e pretese creditorie avversarie avanzate nei confronti di Parte_1 perché illegittime, ed*

infondate ed in fatto ed in diritto e non provate, per tutte le ragioni esposte; -In ogni caso, rigettare ogni domanda, istanza ed eccezione proposta da CP_1 ivi compresa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; -In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento di CP_1 in relazione all'appropriazione del dominio "energybrokers.it" e, per l'effetto, condannare CP_1 in persona del leale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da [...] Parte_1 in suo favore, quantificati nell'importo di € 15.000,00 o nella diversa misura accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.

Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 25/02/2026 è stata dichiarata la contumacia dell'opposta e differita l'udienza di trattazione della causa.

Si è costituita tardivamente in giudizio l'opposta, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. Quanto all'eccezione pregiudiziale, la CP_1 ha dedotto, nella propria comparsa, sia l'inefficacia del foro convenzionale previsto all'art. 12 del contratto, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. priva della specifica approvazione per iscritto della Parte_1 sia la non esclusività del foro convenzionale. Nel merito, l'opposta ha eccepito l'illegittimità del recesso anticipato esercitato dall'opponente e la conseguente efficacia del contratto, da qualificarsi come appalto di servizi, fino alla naturale scadenza del 19/04/2025; peraltro, il servizio era rimasto tutt'altro che inutilizzato dall'opponente, che aveva eseguito accessi alla piattaforma CRM riconducibili all'utenza del legale rappresentante della società fino al 29/11/2024.

L'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni (come da ultimo modificate): “*Piaccia al Tribunale Ordinario di Velletri, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1 e confermare la competenza del Tribunale di Velletri; 2) In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di dichiararsi incompetente per territorio, dichiarare la competenza del Tribunale di Roma — giudice indicato dalla stessa parte opponente ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c. — e disporre la rimessione della causa innanzi a tale giudice con assegnazione dei termini per la riassunzione ex artt. 44 e 50 c.p.c., con salvezza di tutti gli atti, delle eccezioni e delle produzioni documentali già compiuti nel presente giudizio; NEL MERITO: 3) Rigettare integralmente l'opposizione*

proposta da Parte_1 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1460/2025 emesso dal Tribunale di Velletri; 4) In via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Parte_1 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 17.140,18, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo; IN OGNI CASO: 5) Dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 in subordine, rigettarla nel merito per carenza di prova sull'an e sul quantum; 6) Ammettere i mezzi istruttori richiesti da CP_1 (prova per testi: Testimone_1 e Tes_2 CTU informatica con i quesiti già formulati) e rigettare le istanze istruttorie avversarie; 7) Condannare Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Con riserva di ogni ulteriore difesa”.

Depositata da entrambe le parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Viene decisa con la presente sentenza, da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è fondata e va accolta.

Per prima cosa si osserva che l'eccezione è stata ritualmente proposta, in quanto la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, “non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (cfr. ex plurimis Cass., 18 giugno 2018, n. 15958).

Nel merito l'eccezione è fondata giacché l'art. 12 del contratto stipulato dalle parti, rubricato “Legge applicabile e foro competente”, recita testualmente che “Per le controversie inerenti l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Roma”.

Le parti hanno quindi inteso devolvere al Tribunale di Roma tutte le controversie nascenti dal contratto che la CP_1 ha posto a fondamento della domanda di pagamento.

Diversamente da quanto dedotto dall'opposta nei propri scritti difensivi, che si tratti di foro convenzionale esclusivo risulta dall'inequivocabile tenore della clausola.

La CP_1 ha contrastato l'eccezione pregiudiziale altresì deducendo, nella propria comparsa di risposta, che la clausola di cui al richiamato art. 12 sarebbe inefficace, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., perché inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla stessa CP_1 e priva della specifica approvazione scritta della Parte_1

Le deduzioni difensive dell'opposta non possono essere condivise.

Premesso che, ai sensi dell'art. 38, ultimo comma, c.p.c. *“le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti”*, l'art. 13 del contratto prevede che *“ogni articolo e disposizione del Contratto sono stati oggetto di specifica negoziazione ed approvazione”*. Risulta *per tabulas*, quindi, che le parti, due società di capitali, abbiano negoziato il regolamento contrattuale e ciò conduce ad escludere, in radice, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1341 c.c.

Volendo, peraltro, aderire alla tesi dell'opposta in merito all'unilaterale predisposizione del contratto e alla conseguente applicabilità della disciplina codicistica in materia di clausole abusive, occorre considerare che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, *“in tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente”* (cfr. Cass., 20 agosto 2012, n. 14570; confermata, tra le altre, da Cass., 21 agosto 2017, n. 20205).

Ne consegue che l'unica legittimata a far valere l'eventuale inefficacia della clausola di cui all'art. 12 sarebbe la Parte_1 che nella specie ha invece manifestato la volontà opposta, ossia quella di avvalersi della deroga alla competenza contemplata dal contratto sottoscritto.

In ragione di quanto esposto, va accolta l'eccezione pregiudiziale, dovendosi declinare la competenza a conoscere la domanda di pagamento proposta dalla CP_1 a favore del Tribunale

di Roma, quale foro esclusivo voluto dalle parti. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato.

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, occorre rammentare che, in caso di fondatezza dell'eccezione, *“tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale”* (cfr. Cass., 13 aprile 2005, n. 7674; cfr. anche Cass., 7 luglio 2004, n. 12475 che, seppur con riguardo all'eccezione di arbitrato, ha affermato che *“la domanda riconvenzionale che il convenuto dinanzi al giudice ordinario proponga contestualmente alla formulazione - in via principale – dell'eccezione di compromesso in arbitri della causa - per clausola convenzionale di deroga alla giurisdizione, con conseguente rinuncia all'azione giudiziaria, e decisione della controversia secondo il dictum di soggetti privati - è da ritenere proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia della domanda attorea che di quella riconvenzionale”*).

A ciò si aggiunga che anche i danni lamentati dall'opponente deriverebbero, secondo la sua prospettazione, dall'inesatta esecuzione del contratto; pertanto, anche la riconvenzionale risarcitoria va fatta rientrare nel perimetro di operatività del foro convenzionale esclusivo di cui all'art. 12 del contratto.

Ne consegue che va declinata la competenza, a favore del Tribunale di Roma, anche a decidere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte opponente, dovendosi rimettere al giudice competente altresì la decisione sulle questioni preliminari concernenti l'ammissibilità o meno della riconvenzionale stessa, sia sotto il profilo della tempestività della domanda che della legittimazione passiva (stante l'eccezione sollevata, sul punto, dalla [CP_1](#)).

La presente pronuncia viene assunta, necessariamente, in forma di sentenza dal momento che *“in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* (v., in tal senso, Cass., 21 agosto 2012, n. 14594).

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione del fatto che la parte opponente, che ha sollevato l'eccezione di incompetenza, ha proposto – e ha insistito nell'accoglimento – di una domanda riconvenzionale parimenti devoluta alla competenza esclusiva di altro giudice. Si configura, pertanto, una reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla

Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1460/2025, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
 - 2) dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Roma sia sulla domanda principale che sulla domanda riconvenzionale;
 - 3) rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione;
 - 4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
- Velletri, 21 luglio 2026.

Il Giudice

dott.ssa Federica Ferreri